

3

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - 26-03-2020 N. 391-RG n. 4374/2016
EST. DOTT. RAGO - ESECUZIONE DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE
D'OPERA INTELLETTUALE - RIPARTO ONERE DELLA PROVA -
N. R.G. 4374/2016 PROVA DELL'ADEMPIMENTO - SUSSISTENZA -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott. Stefano Rago, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 4374/2016 R.G. promossa

da

C.F. [redacted] nato a

il [redacted]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Fiorini ed Ernestina Morstofolini come da delega a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, sito in Reggio Emilia, via Cisalpina n. 36

ATTORE

contro

S.R.L., P. IVA [redacted], con sede in Reggio Emilia, fraz. [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Parrillo e Roberto Morelli come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Modena, via Morandi n. 34

CONVENUTA

OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.

CONCLUSIONI

Per
Adversis reiectis,

A) accertare e dichiarare l'inadempimento della società [redacted] S.r.l. in relazione all'atto negoziale tra le parti 29.1.2015 (Doc. 2) e all'omesso pagamento da parte di



s.r.l. all'attore della prestazione d'opera intellettuale professionale eseguita dall'Ing. medesimo e dedotta e documentata in premessa di atto di citazione;

B) Conseguentemente, condannare la società S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo di € 6.758,35, **pari alla somma delle due fatture pro forma nn. 4 e 10 del 2015** emesse dall'attore in atti, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture sino al saldo;

C) Accertarsi e dichiararsi l'illiceità e/o l'illegittimità e/o l'antigiuridicità delle condotte di S.r.l. dedotte nelle premesse del presente atto (capitoli 44-45-46-47) e, conseguentemente, dirsi tenuta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, a favore dell'attore, del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale nei relativi profili di danno alla professionalità – sia in termini di lesione della dignità professionale e di denigrazione della figura professionale dell'Ing. che di perdita di chances – nonché ancora del danno da diminuita capacità di guadagno, patiti e patienti, quantificato in via equitativa nella complessiva somma di euro 15.000,00 e/o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI S.R.L.

D) Preliminarmente, dichiararsi, attesa la relativa assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e del contenuto, in relazione alla *causa petendi* ed al *petitum*, la nullità della domanda riconvenzionale di s.r.l.. **In ogni caso**, attesa l'assoluta carenza di un nesso di causalità tra la prestazione d'opera professionale eseguita dall'Ing. per cui è causa [conversione software supervisione da Movicon_2000 (su Windows98) a Movicon_11 (su Windows8.1)] ed i danni pretesi dalla convenuta, respingersi tale domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e di compensi di avvocato.

Per **S.R.L.:**

Adversis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: respingere la domanda formulata dall'ing. nei confronti di srl per essere completamente infondata in fatto ed in diritto;

NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata la responsabilità e/o l'inadempimento alle obbligazioni assunte dell'ing.

nei confronti di srl, dirsi tenuto e condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni complessivamente cagionati, sia sotto il profilo di danno emergente che di lucro cessante alla convenuta, da liquidarsi nella somma di € 25.000,00=, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia o equa al termine dell'istruttoria.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge.

In via istruttoria, chiede la convocazione del CTU a chiarimenti in ordine al quesito n. 3 oppure, in subordine, la rinnovazione della CTU.



FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'ing. evocava in giudizio la s.r.l., operante nel settore dell'elettrotecnica e automazione industriale, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.758,35 di cui alle due fatture pro forma nn. 4 e 10 del 2015 emesse per le prestazioni professionali svolte per la conversione di un *software* di supervisione di un forno per sanitari situato in Messico presso la cliente finale oltre ad € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non) da lesione della dignità professionale nonché da perdita di *chances* e della capacità di guadagno.

2. s.r.l., nel costituirsi con comparsa in data 27.10.2016, lamentava, nonostante i tentativi di risoluzione da parte dell'attore, la sussistenza di problematiche di funzionamento del *software* dell'impianto che avevano indotto la società committente s.r.l. ad incaricare altro tecnico programmatore, nella persona dell'ing. della s.r.l., il quale era riuscito a porre rimedio alle suddette problematiche.

Su tale premessa, la convenuta, previo rigetto delle domande attoree, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'ing. al risarcimento dei danni da mancato guadagno quantificati in € 25.000,00, corrispondenti alle commesse che la s.r.l. aveva comunicato che non le avrebbe più affidato a seguito delle problematiche riscontrate sul macchinario in uso al cliente messicano.

3. Alla prima udienza del 19.01.2017 venivano concessi i chiesti termini *ex art.* 183 comma 6 c.p.c.

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore ed escussione dei testimoni e

Veniva disposta altresì C.T.U. informatica nominando all'uopo l'ing.

All'esito del deposito della relazione peritale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 09.01.2020 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in epigrafe la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura ridotta di giorni 46 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controversia riguarda l'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra l'ing. e s.r.l. avente ad oggetto l'attività di conversione di un *software* di supervisione di un forno per sanitari.

1.1. Va innanzitutto premesso che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera



concreta gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006 rv. 593961; così anche Cass. 25509/2014 rv. 633604 e Cass. 8294/2011 rv. 617420).

1.2. L'ing. ha agito per il pagamento delle fatture pro forma n. 4/2015 per l'importo di € 6.606,09 (cfr. doc. 10 dell'attore) e n. 10/2015 per l'importo di € 152,26 (cfr. doc. 15 dell'attore), per complessivi € 6.758,35, emesse per le suddette prestazioni professionali svolte in favore di s.r.l.

La domanda è fondata.

Sono pacifici, in quanto incontrovertiti tra le parti, e documentati i seguenti dati fattuali:

- nel 2002 s.r.l. realizzava, per conto della s.r.l., la parte elettromeccanica e *software* PC e PLC relativa ad un forno industriale per la cottura di sanitari in ceramica situato in Messico presso la società cliente S.A.;
- l'ing., consulente e progettatore di tale tipologia di *software* per automazioni industriali, veniva contattato, nel gennaio 2015, da s.r.l. per convertire il *software* di supervisione PC (denominato " ") di detto macchinario, realizzato con il pacchetto Movicon_2000 su Windows_98 prodotto da s.r.l., nel più recente Movicon_11 su Windows_8 così da poter essere eseguito da un più moderno PC;
- l'offerta formulata dall'ing. accettata da s.r.l., prevedeva, per quanto qui rileva, (a) per la conversione del *software* di supervisione " ", un importo pari ad € 2.000,00, (b) per il collaudo *in loco*, 10 ore da lunedì a venerdì, 5 ore il sabato, riposo la domenica, per un importo di € 350,00 al giorno (equivalente ad € 2.450,00 a settimana, di € 350,00 per ogni giorno di viaggio e di € 40,00 per ogni ora eccedente rispetto a quelle concordate);
- l'aggiornamento del *software* risultava impossibile e dunque l'ing. procedeva alla riscrittura *ex novo* dell'intero *software* di supervisione, senza tuttavia addebitare alla committente s.r.l. alcun maggior costo;
- l'ing., recatosi in Messico per l'installazione del *software* con relativo collaudo e completata l'attività, faceva rientro in Italia in data 12.04.2015;
- s.r.l., sollecitata dall'ing. del saldo delle fatture pro forma n. 3 e 4 del 2015 emesse per l'attività professionale svolta ed impegnata ad effettuare il pagamento secondo un piano di rientro rateale (cfr. doc. 12 dell'attore), provvedeva al saldo della sola fattura pro forma n. 3/2015 per l'importo di € 9.601,94 (cfr. doc. 9 dell'attore), restando invece insolte la suddetta fattura pro forma n. 4/2015 e quella n. 10/2015 per l'importo di € 152,26 emessa per un ultimo intervento in teleassistenza effettuato in data 17.09.2015.

È altrettanto pacifico che s.r.l. non abbia pagato la somma oggetto della domanda attorea.

Non vi è contestazione sulla quantificazione dei compensi operata dall'attore.

La parte convenuta, al fine di contrastare la richiesta di pagamento del professionista, ha dedotto che (i) il *software* avrebbe presentato problematiche di varia natura e genere che l'attore, intervenuto a richiesta di s.r.l., non sarebbe stato in grado di risolvere, (ii) erano state effettuate ore di lavoro straordinario non necessarie e



comunque non autorizzate, (iii) essa convenuta avrebbe dovuto sostenere costi per acquistare una chiave aggiuntiva da s.r.l. per l'importo di € 1.220,61, (iv) la committente s.r.l. non solo sarebbe stata costretta ad incaricare un nuovo tecnico al costo di € 2.533,00 oltre IVA ma si sarebbe altresì rifiutata di corrispondere a s.r.l. il compenso di € 6.238,67 e di affidarle ulteriori commesse per un corrispettivo perduto pari ad € 25.000,00.

La S.C. ha già chiarito che *«l'obbligo di fornire e mettere in funzione un sistema computerizzato di "software" applicativo (nella specie, per la realizzazione e la gestione di una banca dati) è un'obbligazione di risultato, sicché, qualora il medesimo risultato contrattuale sia mancato, l'utente può chiedere la risoluzione del contratto»* (cfr. Cass. 19131/2013 rv. 627821).

s.r.l. ha eccepito l'inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c.

Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. 3373/2010 rv. 611587; così anche Cass. 18705/2016 e Cass. S.U. 13533/2001).

Nel caso di specie, premesso che, completata l'opera nel marzo 2015, la prima contestazione risale al settembre 2015, s.r.l., alla pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta, ha contestato che *«[...] l'impianto, nonostante i tentativi dell'attore, continuava a presentare delle problematiche, e segnatamente: - il programma andava in allarme non nei tempi previsti; - gli storici non funzionavano correttamente (il vecchio software memorizzava tutti i per un periodo molto lungo e non per 4 o 5 giorni come nel programma realizzato dal , e questo per il cliente era un punto fondamentale ed imprescindibile)»*.

L'ing. al fine di dare dimostrazione dell'esatto adempimento dell'incarico professionale affidatogli, ha diligentemente prodotto sub doc. 24 (ad integrazione della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) un DVD contenente, in particolare, il software Movicon 2000 (consegnato da s.r.l. per la riscrittura) e il software Movicon 11.4



(realizzato da esso attore, nella più recente versione al settembre 2015), oltre ad ulteriori *software* e codici sorgenti, come meglio descritti nella nota cartacea depositata in data 16.03.2017.

Il contenuto di tale supporto informatico, ed in particolare l'identità tra la copia del *software* versato in atti con quello installato presso il cliente messicano, non è stato minimamente contestato dalla società convenuta alla prima occasione utile, cioè nella memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 3 c.p.c.

L'esame dei profili controversi, di natura informatica, ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnico d'ufficio.

Il C.T.U. ing. [redacted] in relazione alla prima problematica lamentata da [redacted] s.r.l., ha rilevato, all'esito dell'analisi del contenuto del suddetto DVD, che il *software* progettato dall'ing. [redacted] presentava un allarme che invitava l'utente a contattare urgentemente [redacted] s.r.l., affermando che la programmazione dell'ing. [redacted] era corretta.

L'ausiliare, in relazione alla seconda problematica denunciata da [redacted] s.r.l., ha in modo altrettanto chiaro concluso per la correttezza dell'operato dell'ing. [redacted] osservando che la programmazione era formalmente esatta, che l'anomalia (*i.e.*, il programma memorizzava dati storici per un periodo inferiore a quello atteso) era causata da un difetto non documentato di Movicon 11.4 non conoscibile dal professionista al momento della programmazione, e che in Messico non c'era stato tempo di accorgersi del problema successivamente evidenziato in teleassistenza (e risolto dall'ing. [redacted]).

In definitiva, il C.T.U., esaminate le doglianze della parte convenuta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, rispondendo adeguatamente a tutti i rilievi formulati dalle parti seguendo un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi e conducendo l'analisi in modo accurato, ha escluso profili di imperizia o negligenza nell'operato dell'ing. [redacted].

In ogni caso, si deve osservare come il rifiuto da parte di [redacted] s.r.l. di pagare il compenso all'ing. [redacted] appaia altresì ingiustificato e contrario a buona fede *ex art.* 1460 comma 2 c.c. poiché l'impianto risulta aver sempre funzionato regolarmente e l'odierno attore ha portato a termine l'incarico in modo pressoché completo, restando da risolvere profili marginali che non valgono a connotare in termini di gravità l'inadempimento – quand'anche sussistente – del professionista (a tal proposito, si noti come non vi sia prova in atti che non vi è prova in atti che l'aspetto della memorizzazione dei dati storici fosse di "fondamentale importanza" per il cliente finale, come dedotto dalla convenuta).

Tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale e dell'assoluta genericità delle contestazioni da parte della convenuta (peraltro tardive) circa la genuinità e l'attendibilità del programma prodotto in giudizio dall'attore ed esaminato dal C.T.U., si palesano superflua la convocazione a chiarimenti dell'ausiliare ed infondata la richiesta di rinnovazione della C.T.U. (come da istanze insistenti da [redacted] s.r.l. in sede di precisazione delle conclusioni).

Per il resto, la contestazione circa le ore in eccesso svolte dall'ing. [redacted] è manifestamente infondata, essendo a tal proposito sufficiente rilevare che [redacted] s.r.l. ne ha riconosciuto la debenza *ante causam* tramite l'impegno al pagamento delle fatture *de*



quibus secondo un piano di rientro (cfr. doc. 12 dell'attore), mentre la doglianza circa l'asserito rifiuto da parte di [redacted] s.r.l. di corrispondere a [redacted] s.r.l. il compenso di € 6.238,67 è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.

Ne consegue che [redacted] s.r.l. deve essere condannata al pagamento in favore dell'ing. [redacted] della somma richiesta di € 6.758,35.

Sull'importo *de quo* spettano alla parte attrice gli interessi legali dalla domanda (07.07.2016, data della notifica della citazione) al saldo.

1.3. Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dall'attore il quale ha lamentato che [redacted] s.r.l., nella missiva in data 13.11.2015 (cfr. doc. 15 della parte attrice), avrebbe fatto esternazioni lesive della propria dignità professionale ed ingiuriose, denigrandone la professionalità e cagionandogli un danno, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, consistente nella perdita di *chances* e nella riduzione della capacità di guadagno, quantificato in € 15.000,00.

Trattasi, infatti, di una semplice missiva di contestazione di un asserito inadempimento contrattuale, indirizzata peraltro al solo professionista, i cui contenuti non sono assolutamente ingiuriosi e dalla quale non risulta che l'attore abbia patito alcun danno all'immagine professionale, dovendosi a tal riguardo constatare come costui non si sia, sul punto, messo minimamente in prova.

1.4. Non merita accoglimento neppure la domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata da [redacted] s.r.l.

Assume la società convenuta che la condotta inadempiente dell'attore le avrebbe cagionato un danno da lucro cessante, quantificato in € 25.000,00, avendo la

[redacted] s.r.l. comunicato che, stante le problematiche riscontrate sul macchinario in uso al cliente messicano, non le avrebbe più affidato ulteriori analoghe programmate commesse.

Preliminarmente, va superata l'eccezione attorea di nullità di tale domanda per genericità, atteso che la parte convenuta ha chiaramente articolato una domanda di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale mediante il preciso riferimento al titolo contrattuale e l'allegazione di altrettanto puntuali circostanze, consentendo alla parte attrice di contestare efficacemente la pretesa avversaria ed altresì di argomentare in senso contrario, senza che si sia dunque verificato alcun *vulnus* al diritto di difesa.

Ciò detto, per giungere al rigetto della domanda in esame sarebbe sufficiente evidenziare come essa sia stata proposta sul presupposto dell'inadempimento dell'attore, sicché l'accertata correttezza della prestazione professionale eseguita dall'ing. [redacted] esclude, di per sé, la fondatezza della pretesa risarcitoria dalla convenuta.

In ogni caso, si osserva che la domanda riconvenzionale, purgata dalla narrazione non utile al suo vaglio, si risolve in un lamentato lucro cessante di cui [redacted] s.r.l. non ha fornito alcuna prova, stante l'assenza di un vincolo contrattuale con [redacted] s.r.l. relativo alle ulteriori cinque commesse e la mancata dimostrazione che detta società le avrebbe affidato tali lavori (si noti che la convenuta, al fine di provare la circostanza dedotta ed il danno lamentato, ha formulato in modo generico i capitoli di prova testimoniale 24 e 25 ed in modo valutativo il capitolo 26, i quali, per tali motivi,



non sono stati ammessi e peraltro neppure sono stati insistiti in sede di precisazione delle conclusioni).

Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta.

2. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza conseguente al rigetto della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, debbono essere compensate per un terzo mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della convenuta prevalentemente soccombente. Le spese si liquidano secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, avuto riguardo alla congrua nota spese depositata dalla parte attrice.

Pertanto, s.r.l. va condannata a rifondere alla parte attrice un compenso pari a complessivi € 3.223,33 (= 2/3 di € 4.835,00), oltre ad € 183,61 per esborsi (= 2/3 di € 275,42, di cui € 11,42 per notifica citazione, € 237,00 per C.U., € 27,00 per marca).

Le spese della C.T.U. a firma dell'ing. , già liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di s.r.l.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

1. **condanna** s.r.l. al pagamento in favore di , a titolo di compenso per prestazioni professionali, della somma di € 6.758,35, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. **rigetta** ogni altra domanda spiegata dalle parti;
3. **compensa** per un terzo le spese di lite e, per l'effetto, **condanna** s.r.l. a rifondere a restanti due terzi, che liquida in € 183,61 per esborsi ed € 3.223,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
4. **pone** definitivamente le spese della C.T.U. a firma dell'ing. , già liquidate come da separato decreto, a carico di s.r.l.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 marzo 2020.

Il giudice
Stefano Rago

